



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NICITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2025

Disposizioni in materia di riconoscimento dei residui rimborsi tributari in favore dei residenti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del dicembre 1990

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si colloca nell'alveo dei numerosi interventi normativi e atti parlamentari riferiti ai rimborsi delle imposte pagate dai contribuenti residenti nei comuni interessati dal sisma in Sicilia del dicembre 1990, che devastò gran parte delle province di Catania, Ragusa e Siracusa e che registrò anche diverse vittime. Una vicenda complessa che si protrae da oltre tre decenni, caratterizzata da ostacoli procedurali e burocratici e interpretazioni normative che hanno nel tempo determinato una significativa e ingiustificata disparità tra i contribuenti che hanno potuto beneficiare del rimborso di quanto versato in eccesso allo Stato negli anni 1990-91-92 e quanti di fatto ne sono rimasti esclusi.

La complessa produzione normativa non ha previsto una modalità di rimborso automatico ma la presentazione di un'istanza e di un termine di scadenza per la stessa fissato per legge. Tale termine è stato inoltre determinato a distanza di diciott'anni dagli eventi drammatici in questione. Una circostanza che ha posto in sé un serio problema di diffusione delle informazioni e di accesso alle procedure di rimborso. Il risultato è che una parte degli aventi diritto non sono stati messi nelle condizioni di avanzare l'istanza di rimborso, per ragioni diverse: mancanza di informazioni adeguate, difficoltà burocratiche o semplice impossibilità materiale di accedere agli uffici competenti nel periodo immediatamente successivo al sisma, rimanendo di fatto esclusi dal beneficio, nonostante ne avessero pieno diritto.

Il presente disegno di legge ha come obiettivo principale quello di porre rimedio a una oggettiva situazione di discriminazione al fine di garantire anche a chi non ha po-

tuto, per vari motivi, presentare l'istanza nei termini previsti, il pieno e integrale riconoscimento del diritto ai rimborsi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990, diritto riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

In tale contesto assumono rilevanza anche le disposizioni recate dall'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 recante « Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali », convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024 n. 111 (« Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990 »), quanto ai lavori del tavolo tecnico a fini ricognitivi istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sia per valutare i rimborsi già riconosciuti, quelli dovuti e non ancora elargiti, sia per verificare le istanze di rimborso relative al sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, presentate anche successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla normativa. Tale disposizione, oltre a individuare una sede di confronto istituzionale per affrontare il contenzioso ancora esistente sui rimborsi afferenti al sisma del 1990, ha quindi riaperto la questione dei termini dell'istanza per coloro che, pur avendo diritto al rimborso, avendo pagato interamente l'IRPEF durante il periodo di sospensione fiscale successivo al terremoto, non hanno fatto istanza nei termini e sono rimasti esclusi. Al fine di rispondere pienamente all'esigenza di equità fiscale e rafforzare il

quadro normativo di riferimento, la presente proposta prevede altresì la proroga del tavolo tecnico fino a cessate esigenze.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo generale della legge: assicurare il pieno e integrale riconoscimento del diritto alla restituzione delle imposte sui redditi (IRPEF) indebitamente versate dai cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. La norma richiama la base giuridica del beneficio di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le successive modificazioni, che riconoscono un rimborso del 90 per cento delle imposte versate nel triennio 1990-1992. Tuttavia, il regime previgente subordinava l'accesso al rimborso alla presentazione di un'istanza entro termini ormai scaduti (1° marzo 2010), creando un'oggettiva disparità di trattamento tra i contribuenti che avevano tempestivamente presentato domanda e coloro che, pur avendone diritto, non erano stati informati o non erano consapevoli dell'esistenza del beneficio, specie tra i lavoratori dipendenti, le cui imposte erano versate dai sostituti d'imposta. La disposizione riconosce dunque il diritto al rimborso come diritto soggettivo di natura restitutoria, non condizionato alla previa istanza, fondato sull'avvenuto pagamento di somme non dovute. Si chiarisce che tale diritto non è soggetto a decadenza e non si estingue per prescrizione, in quanto ha natura di restituzione di indebito tributario e si pone in coerenza con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei casi *S.A. Dangeville c. Francia* (2002), *S.A. Cabinet Diot et Gras Savoye c. Francia* (2003) e *AON Conseil et Courtage c. Francia* (2007). Tale giurisprudenza riconosce che un credito di rimborso fiscale costituisce un « bene » ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, e che la negazione o la preclusione temporale del rimborso può con-

figurare una violazione del diritto di proprietà, specialmente quando il contribuente non disponeva, al momento della scadenza del termine, di un rimedio effettivo per far valere il proprio diritto. L'impostazione adottata mira quindi a riportare a equità la posizione dei contribuenti che, pur avendo assolto regolarmente i propri obblighi fiscali nel triennio 1990-1992, sono rimasti esclusi dai rimborsi per una ragione meramente formale o per carenza di informazione.

L'articolo 2 disciplina in modo organico le modalità di erogazione del rimborso, distinguendo due ipotesi principali. La prima è il rimborso automatico rateizzato: in via ordinaria, l'Agenzia delle entrate procede al riconoscimento d'ufficio, tramite l'attribuzione di un credito d'imposta corrispondente alle somme dovute, da utilizzare in compensazione nei versamenti fiscali successivi, in cinque quote annuali. Tale modalità è la più efficiente sul piano amministrativo e garantisce il recupero progressivo delle somme da parte dello Stato, assicurando nel contempo la piena restituzione ai contribuenti. Il credito d'imposta è espressamente qualificato come non imponibile ai fini IRPEF e IRAP. La seconda è il rimborso integrale su istanza. Per i soggetti che non dispongono di redditi imponibili o non sono tenuti al pagamento di imposte (disoccupati, pensionati minimi, soggetti incapienti), è previsto un rimborso diretto in denaro, in un'unica soluzione, previa istanza telematica o cartacea. Questa clausola di equità evita che i contribuenti economicamente più deboli restino esclusi dal beneficio per mancanza di capienza fiscale. Il diritto è qualificato come restitutivo e non soggetto a decadenza, nel rispetto della citata giurisprudenza della CEDU e dei principi di proporzionalità e non discriminazione (articoli 3 e 97 della Costituzione). Infine, il comma 3 prevede che l'Agenzia delle entrate istituisca un numero verde nazionale gratuito e una sezione informativa dedicata sul proprio portale. Tale

misura risponde all'esigenza, più volte evidenziata nei procedimenti giudiziari sul sisma del 1990, di garantire un'adeguata informazione e assistenza ai cittadini, evitando che la mancata conoscenza del diritto determini ulteriori esclusioni.

L'articolo 4 disciplina la copertura finanziaria della legge, con una stima complessiva di 1.000 milioni di euro distribuita nel quinquennio 2026-2030.

Il disegno di legge adotta un'impostazione di copertura finanziaria a valere sui capitoli di bilancio già esistenti. Questa scelta consente di finanziare la misura senza istituire nuovi fondi, mantenendo la neutralità del provvedimento sotto il profilo della finanza pubblica. Solo in caso di esaurimento delle risorse disponibili, è prevista la possibilità di integrazione mediante il Fondo per le esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014) o tramite modulazione di spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a garanzia della continuità dei rimborsi. La disposizione include inoltre una clausola di monitoraggio annuale a cura del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, in linea con l'articolo 17 della legge

di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il disegno di legge mira a sanare definitivamente un'ingiustizia fiscale storica, restituendo ai cittadini dei comuni colpiti dal sisma del 1990 le somme indebitamente versate, nel rispetto dei principi di eguaglianza, buona amministrazione e tutela della proprietà sanciti dalla Costituzione e dalla CEDU. La scelta di utilizzare i capitoli esistenti e di ricorrere prioritariamente al credito d'imposta assicura la sostenibilità finanziaria e l'efficienza gestionale dell'intervento, garantendo al tempo stesso il pieno riconoscimento di un diritto ormai consolidato nella coscienza giuridica e nella giurisprudenza nazionale ed europea. A distanza di oltre trent'anni dal sisma, l'auspicio è che, grazie alla presente proposta, la complessa vicenda possa trovare finalmente una sua composizione, garantendo, in un percorso condiviso con le amministrazioni pubbliche e le autorità locali, il riconoscimento a tutti i residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa di quel diritto sostanziale tutelato dalla legge ma rimasto troppo a lungo negato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. È riconosciuto il diritto all'integrale restituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) indebitamente versata dai contribuenti residenti o fiscalmente domiciliati nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, ai sensi dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultano aver corrisposto integralmente gli oneri fiscali relativi ai periodi d'imposta 1990, 1991 e 1992.

2. Il diritto di cui al comma 1 ha natura di diritto soggettivo restitutorio e non è soggetto a termini di decadenza né di prescrizione.

Art. 2.

(Liquidazione delle restituzioni tributarie agli aventi diritto)

1. Per i soggetti aventi diritto alla restituzione di cui all'articolo 1 che, alla data del 30 novembre 2025, non risultino ancora soddisfatti, il rimborso delle somme spettanti è effettuato automaticamente dall'Agenzia delle entrate, mediante riconoscimento di un credito d'imposta pari all'importo dovuto, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo. Il credito è imputato d'ufficio in sede di versamento delle imposte dovute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e non concorre alla formazione del reddito imponibile né dell'imponibile del-

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non dispongono di redditi imponibili o non sono tenuti al versamento di imposte o ritenute, possono richiedere il rimborso integrale in denaro presentando apposita istanza telematica o cartacea all'Agenzia delle entrate, corredata della documentazione attestante la residenza o il domicilio fiscale nel triennio 1990-1992 e delle ritenute o dei versamenti effettuati. L'Agenzia delle entrate provvede alla liquidazione del rimborso in unica soluzione entro centottanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa.

3. L'Agenzia delle entrate istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un numero verde nazionale gratuito e un'apposita sezione informativa nel proprio portale, per fornire ai contribuenti assistenza dedicata, informazioni sulle procedure di rimborso e supporto nella verifica della propria posizione.

Art. 3.

(Proroga del tavolo tecnico)

1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino alla completa esecuzione delle disposizioni di cui alla presente legge e comunque sino a cessate esigenze.

2. Nell'ambito dei lavori di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate comunica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa che nel triennio 1990-1992 risultano aver versato l'intero pagamento dell'IRPEF.

3. Il tavolo tecnico trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per mate-

ria una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività svolte.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.000 milioni di euro complessivi per gli esercizi 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede a valere sulle risorse già stanziare nei capitoli di bilancio relativi ai rimborsi e alle compensazioni fiscali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, destinati al rimborso di imposte e crediti tributari.

2. Qualora le risorse di cui al comma 1 risultino insufficienti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a integrare le relative dotazioni, nei limiti della spesa complessiva ivi indicata, mediante rimodulazione delle autorizzazioni di spesa esistenti o mediante utilizzo, in via compensativa, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, sono definite le modalità di monitoraggio dell'andamento dei rimborsi, l'eventuale integrazione delle risorse e l'aggiornamento della relazione finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

